



## **F.I.S.M. Veneto**

Via Visinoni, 4/c 30174 Venezia  
tel 041 5461263  
e-mail segreteria@fismveneto.com

Venezia, 23 giugno 2020

### **Protocollo n. 23F2020**

Spett.li  
Presidenti Provinciali FISM Veneto  
Segreterie Provinciali FISM Veneto

**OGGETTO: Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1 commi 125-129 (Legge annuale per la concorrenza e per il mercato). Obblighi di pubblicazione delle sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni**

Gli Enti non profit che nel 2019 hanno ricevuto contributi da Enti pubblici pari o superiori a 10 mila euro, sono obbligati a darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale entro il 30 giugno 2020.

La FISM del Veneto mette a disposizione il proprio sito web per la pubblicazione dei dati raccolti dalle FISM provinciali.

Con la Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito le modalità **di comunicazione dei contributi percepiti dalla Pubblica amministrazione l'anno precedente.**

L'obbligo è stato istituito dalla Legge 124 del 4 agosto 2017 (art. 1 commi 125-129) ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2019 con scadenza il 30 giugno per tutti i contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno precedente. Si utilizza il criterio contabile di cassa e si considerano le somme ricevute nell'anno solare precedente, indipendentemente dall'anno di competenza a cui si riferiscono. La scadenza per le sovvenzioni ricevute nell'anno 2019 è il 30 giugno 2020.

Il Consiglio di Stato con parere n. 1449/2018 ha chiarito che l'**oggetto della pubblicità** è il ricevimento di sovvenzioni, contributi, anche di natura contrattualistica, fra cui le somme derivanti dal 5 per mille, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere compresa la concessione dell'utilizzo di beni immobili o strumentali per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale. Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica amministrazione che ha attribuito il bene. L'obbligo di informazione scatta quando **il totale** dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a **10 mila euro** nell'anno.

### **Soggetti tenuti all'obbligo di pubblicità e di trasparenza:**

- 1) le scuole gestite da Fondazioni o da Associazioni (anche se derivanti da ex Ipab) e da Onlus sono obbligate alla pubblicazione nel proprio sito o in un portale digitale entro il 30 giugno 2020; tuttavia esse, in quanto *non profit*, non dovrebbero essere colpite da sanzione in caso di inadempienza (Circolare n.2 11.1.2019 Ministero Lavoro e parere n. 1449 1.6.2018 del Consiglio di Stato);

- 2) le scuole gestite da imprese sociali in forma societaria, da cooperative e da cooperative sociali, che soggiacciono alla normativa in parola, attesa la loro natura di imprese. Allo stesso modo sono obbligate le associazioni che gestiscono scuole e che sono iscritte al REA. Esse dovranno effettuare la pubblicazione delle sovvenzioni nella nota integrativa al bilancio relativo all'anno 2019.

**Modalità: le Associazioni e Fondazioni** devono pubblicare le informazioni sui propri siti o portali digitali. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina Facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono. Solo **le imprese, e le cooperative sociali**, devono pubblicare le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

Le FISM provinciali riceveranno dalla FISM Veneto un link <https://www.fismveneto.com/inserimento-sovvenzioni/> nel quale potranno caricare o far caricare dalle scuole i dati relativi alle sovvenzioni (di valore superiore ad euro 10.000,00) incassate da MIUR, Regione e Comune o altre pubbliche amministrazioni nel corso del 2019.

FISM Veneto metterà a disposizione delle FISM provinciali, mediante apposito link, il database raccolto perché ne facciano il caricamento nel proprio sito o nel caso non fosse possibile metterà a disposizione uno spazio nel proprio portale [www.fismveneto.com](http://www.fismveneto.com)

### **INFORMAZIONI DA PUBBLICARE:**

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

NB: rientrano nell'obbligo di informazione anche le somme percepite a titolo di **cinque per mille**.

### **Sanzioni.**

La circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2019, richiamando il parere del Consiglio di Stato prima citato, prevede solo nel caso delle imprese e delle cooperative sociali, la pena della restituzione delle somme ricevute in caso di mancata pubblicità delle somme percepite nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

Allo stato attuale **non risulterebbe quindi sanzionabile** la mancata pubblicazione di tale elenco da parte delle Associazioni, Fondazioni. Ma su questo ci riserviamo di darvene conferma a breve.

### **ATTENZIONE**

La circolare Ministeriale in oggetto nulla dice per gli Enti Ecclesiastici (Parrocchie, Enti Religiosi) beneficiari di contributi pubblici, in merito all'obbligo di pubblicazione. Moltissime sono le scuole gestite da Parrocchie o da Congregazioni Religiose.

### **LA NOVITA'**

#### **Dettaglio normativo e termine dell'adempimento.**

L'art. 35 del Decreto n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto Decreto Crescita), "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 58/2019 introduce alcuni obblighi in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.lgs 33/2013, posti a carico di imprese ed associazioni, non del tutto nuovi in effetti perché già previsti dalla legge n. 124/2017, art. 1 commi da 125 a 129, ma adesso meglio specificati, al fine di chiarire e consentire ai soggetti obbligati di adempiere correttamente ai previsti adempimenti. Il termine per adempiere è stato spostato dal 28 febbraio al 30

giugno di ogni anno. Per la rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nel 2019, dunque, il termine ultimo è il 30 giugno 2020.

### **Sanzioni**

A partire dal 1 gennaio 2020, la mancata pubblicazione entro il nuovo termine (30 giugno) comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1% della somma erogata (con importo minimo di sanzione pari a 2.000 €) oltre all'obbligo di pubblicazione. Se entro 90 giorni dalla contestazione da parte dell'amministrazione erogante l'ente non ha saldato la sanzione e non ha provveduto alla pubblicazione, si applica la sanzione pari alla restituzione integrale all'amministrazione erogante del beneficio ricevuto.

### **Controllo**

Pubblica amministrazione erogante

Pubblica amministrazione incaricata della tenuta dei registri

### **LO SCHEMA CHE PUO' ESSERE UTILIZZATO PER LA PUBBLICAZIONE**

Sulla base della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2019, può essere sufficiente una dichiarazione simile alla seguente:

*Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell'art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la Associazione/Fondazione denominata \_\_\_\_\_  
con codice fiscale \_\_\_\_\_ ha ricevuto nell'esercizio 2019 le seguenti erogazioni pubbliche:*

*Denominazione Ente erogante \_\_\_\_\_ somma incassata \_\_\_\_\_ data di incasso \_\_\_\_\_ causale*

*Denominazione Ente erogante \_\_\_\_\_ somma incassata \_\_\_\_\_ data di incasso \_\_\_\_\_ causale*

*Denominazione Ente erogante \_\_\_\_\_ somma incassata \_\_\_\_\_ data di incasso \_\_\_\_\_ causale*

Il Presidente FISM Veneto  
Stefano Cecchin

### **Si allegano:**

- Circolare Ministeriale n.2 del 11/01/2019
- Parere Consiglio di Stato 1449/2018
- Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"
- DL Crescita 30 aprile 2019 n 34 art 35